

Il giorno 29/05/2025, il VICESINDACO METROPOLITANO Marco Panieri, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 88

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Fasc. 02.01.06/6/2025

**SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI
METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SERVIZIO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

Oggetto: *ART-ER S.C.P.A - PROPOSTA MODIFICHE STATUTARIE*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) Condivide, per le ragioni espresse in motivazione, le modifiche statutarie di natura tecnica di ART-ER S.c.p.A., proposte dal C.d.A, allegate sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, esprimendo voto favorevole all'Assemblea Straordinaria dei soci, all'uopo convocata per il 29 maggio p.v, autorizzando ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
- 2) Dà atto che il presente provvedimento, avente esclusivamente contenuto tecnico, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto non richiede impegni di spesa o diminuzione di entrate e né incide sul valore patrimoniale della partecipazione detenuta.

Motivazione:

La Città metropolitana di Bologna è socio di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio Soc. cons. p.a. e partecipa alla Società con una quota di Euro 8.500,00, corrispondente allo 0,532% del capitale sociale attualmente fissato in Euro1.598.122,00. La Società ha per oggetto di favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Si rammenta che l'adesione alla società è avvenuta con delibera di Consiglio metropolitano n. 67 del

21/12/2022, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente. La delibera è stata inviata, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti di competenza, per l'espressione di parere da rendere nel termine di 60 giorni. Con deliberazione n. 20 del 30 gennaio 2023, acquisita agli atti in data 1° febbraio, la Corte dei Conti - sezione Emilia-Romagna ha dichiarato che le motivazioni che hanno sorretto la scelta di acquisire una quota del capitale sociale di ARTER S.c.p.a, sono esaustive, e pertanto non ravvisa elementi ostativi all'adesione della Città metropolitana alla società medesima. Si è proceduto ad effettuare successiva comunicazione alla Società ARTER per gli adempimenti conseguenti. Il perfezionamento della procedura è avvenuto nel 2023.

Si dà atto che, nell'ambito della Revisione periodica, di cui all'art 20 del D. Lgs 175/2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", con delibera di Consiglio metropolitano n. 61 del 18/12/2024, è stato approvato il mantenimento della partecipazione in ART-ER S.c.p.a senza interventi di razionalizzazione, in continuità con la delibera di approvazione dell'adesione. Le attività della società rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), trattandosi di un servizio strumentale che comunque svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio.

Il Consiglio di Amministrazione di ART-ER ha inviato, la convocazione dell'Assemblea straordinaria, per il 29 maggio p.v., di cui al PG. n. 25333/2025, per l'approvazione di alcune modifiche statutarie di carattere squisitamente tecnico, allegate sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che lasciano comunque immutata la struttura generale dello statuto stesso e non comportano oneri a carico dei soci.

Le modifiche statutarie, che sono state condivise nel Comitato di controllo analogo della Società ART-ER del 22 maggio u.s., riguardano:

- l'eliminazione dell'art. 11) Particolari Diritti dei Soci, Diritti Patrimoniali: tale articolo garantiva un diritto esclusivo alla Regione Emilia-Romagna sull'utilizzo della riserva "versamento in conto futuro aumento di capitale". Tuttavia, nel corso del 2023, la riserva è stata restituita a seguito di vincoli contrattuali e il patrimonio netto della società si è ridotto di conseguenza. Considerato che la riserva non esiste più, mantenere la disposizione statutaria nel 2025 risulterebbe anacronistico e privo di effetto pratico. L'eliminazione dell'articolo 11 dello statuto, viene deliberata contestualmente all'approvazione del bilancio 2024, rappresentando un'opportunità per aggiornare l'assetto normativo della società e garantire maggiore coerenza tra la disciplina statutaria e la realtà patrimoniale, evitando la presenza di norme superflue che disciplinano una riserva non più esistente, rimuovendo anche disposizioni che attribuivano diritti patrimoniali esclusivi a un singolo socio. Si precisa che l'acquisto della partecipazione in ART-ER, da parte della Città metropolitana, si è perfezionato a dicembre 2023 e il primo bilancio approvato dall'Ente, dopo il suo ingresso, è stato il bilancio 2023, che già non

conteneva più la predetta riserva e non ha avuto conseguentemente effetto negativo, in riduzione, sulla valutazione della partecipazione a patrimonio netto;

- l'adeguamento dell'art. 18) Convocazione Assembleare - punto 2) dello Statuto: con l'eliminazione delle modalità di convocazione dell'Assemblea tramite Gazzetta Ufficiale, telefax e raccomandata con avviso di ricevimento e raccomandata a mano, ammettendo esclusivamente la posta elettronica con prova di avvenuta spedizione e ricezione, ovvero mediante PEC (posta certificata), che risponde alla necessità di adottare strumenti più sicuri ed efficienti, che consentono una gestione più rapida e affidabile delle comunicazioni societarie, riducendo i tempi e i costi amministrativi. Ulteriori precisazioni sono state introdotte in merito agli elementi che debbono essere indicati nell'avviso di convocazione, ivi compreso anche una data di seconda convocazione e altre successive alla medesima. E' stata inoltre introdotta la facoltà, per l'organo amministrativo, di stabilire che la convocazione dell'Assemblea possa avvenire esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione e non risultando in tal caso necessaria la presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo. E' pertanto possibile tenere le Assemblee con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti ma solo in presenza di determinate condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali (il Presidente deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari e redigere il verbale in modo conforme alla normativa vigente; gli intervenuti devono poter partecipare attivamente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti). Tale previsione risponde alle esigenze di flessibilità e operatività della società, evidenziando che tale modalità è conforme ai principi di digitalizzazione delle procedure societarie, assicurando una maggiore accessibilità per tutti i soci e una maggiore efficienza nelle procedure assembleari. L'uso esclusivo di strumenti digitali per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni consente pertanto di migliorare la gestione delle assemblee e di ridurre le complessità organizzative. Si dà atto che sono state inserite, sempre nel medesimo articolo, altre due previsioni: l'Assemblea totalitaria, in ipotesi di mancanza di formalità previste per la convocazione in conformità alle disposizioni normative, di cui all'art. 2366 c.c. e la convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, in conformità con la previsione dell'art. 2367 c.c., che risponde alla necessità di favorire una gestione più trasparente e partecipativa;

- l'adeguamento dell'art. 28) Norme sul Consiglio di Amministrazione - punto 6) dello Statuto: con l'introduzione della possibilità, nell'ambito del C.d.A., analogamente all'Assemblea, di stabilire che la riunione possa tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione

del luogo fisico di svolgimento delle riunioni e senza che sia richiesta la contemporanea presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo; ciò a condizione che siano rispettati pienamente il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di libertà di trattamento nonché le altre condizioni già indicate per le Assemblee convocate mediante tali modalità.

Si dà atto che tutti gli altri articoli restano invariati e in conseguenza dell'eliminazione dell'art. 11 dello Statuto si provvederà alla rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto medesimo.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche proposte, che consentono il raggiungimento di una più incisiva efficienza, semplificazione e digitalizzazione delle procedure decisionali finora adottate, con adeguamento alle best practices aziendali, garantendo al contempo trasparenza, adeguamento alle disposizioni normative, in conformità con i principi del diritto societario e alle esigenze di modernizzazione dei processi amministrativi, con effetto positivo anche sui costi di gestione.

Si dà atto che le modifiche proposte dal C.d.A, tenuto conto sia dell'art. 42 del TUEL, comma 2, lett. e) del TUEL "Attribuzione dei Consigli", sia dell'art. 27, comma 2 lett. e) dello Statuto della Città metropolitana "Attribuzioni del Consiglio metropolitano", non riguardano né la partecipazione dell'Ente a Società, essendo ART-ER già costituita, né la concessione di servizi pubblici e non incidono peraltro, sulla composizione della governance e comunque sugli aspetti fondamentali dell'organizzazione, potendo pertanto rientrare nella competenza residuale del Sindaco metropolitano.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto¹ della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Marco Panieri.

Il presente provvedimento, avente esclusivamente contenuto tecnico, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico -finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto non richiede

¹ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis

impegni di spesa o diminuzione di entrate e né incide sul valore patrimoniale della partecipazione detenuta, come indicato al punto 2 del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (AGRIESTI CARMELINA - SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI APPALTI METROPOLITANI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegati:

allegato sub 1) Modifiche statuto ART-ER S.C.P.A.

Bologna, lì 29/05/2025

per il Sindaco Metropolitano

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Marco Panieri²

² Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).